

e attività fiduciarie Trusts

TRIMESTRALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

■ DIRETTORE SCIENTIFICO

Maurizio Lupoi

■ COMITATO SCIENTIFICO

Sergio M. Carbone

Giorgio De Nova

Andrea Fedele

Franco Gallo

Antonio Gambaro

David Hayton

Nicolò Lipari

Umberto Morello

Antonio Palazzo

Victor Uckmar



IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

ANNO I - aprile-giugno 2000

DIREZIONE E REDAZIONE

STRADA 1 PALAZZO F6

20090 - MILANO FIORI ASSAGO

2

S o m m a r i o

SAGGI

Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985 di Sergio Maria Carbone	145
Segregazione e unità del patrimonio di Antonio Gambaro	155
Le posizioni soggettive protette di Maurizio Lupoi	159
Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi di Giorgio De Nova	162
Trust e interesse all'ambulatorietà dell'attribuzione gratuita di Antonio Palazzo	170
Trusts and gifts di David Brownbill	181
The new frontier of purpose trust di Antony Duckworth	185
Settlor control: too much of a good thing? di Barry S. Engel	192
When beneficiaries' claims arising out of a breach of trust are not barred within six years of the breach di David Hayton	195
Il bilancio del trustee: aspetti contabili di Stefano Marchese	197
La moglie garante del marito: vero consenso o abuso di intimità familiare? di Alberto Maria Benedetti	208
Clausola di esonero e negligenza del trustee di Paul Matthews	217
Trasferimento di quote sociali al trustee: iscrizione nel registro delle imprese di Antonio Gambaro	225
Trascrizione dell'acquisto immobiliare del trustee di Paolo Piccoli	227

GIURISPRUDENZA

Trust, società off-shore ed evasione fiscale England and Wales, Court of Appeal, 7 luglio 1999, R.v Allen	229
Fiducia verso il marito e fideiussione England and Wales, Court of Appeal, 21 dicembre 1998, Bank of Scotland v. Bennett	

Il bilancio del trustee: aspetti contabili

di Stefano Marchese

SOMMARIO: § 1. Introduzione § 2. La contabilità del trustee § 3. Il bilancio del trustee: generalità § 4. La tesi dell'iscrizione nello stato patrimoniale del trustee dei beni in trust e nel conto economico dei relativi componenti reddituali §5. Considerazioni critiche in merito alla tesi dell'iscrizione nello stato patrimoniale del trustee dei beni in trust e nel conto economico dei relativi componenti reddituali 5.1. La "confusione" in bilancio fra beni "del trustee" e beni in trust 5.2. Aspetti problematici in merito all'iscrivibilità in bilancio dei beni in trust § 6. La tesi dell'iscrizione dei beni in trust nei conti d'ordine e sua critica § 7. Necessità di distinguere tra le diverse tipologie di trusts ai fini della individuazione di possibili tecniche per la loro rappresentazione contabile 7.1. Il principio di "prevalenza della sostanza sulla forma" 7.2. Le diverse tipologie di trust e loro possibile rappresentazione contabile §8. Alcuni esempi di rappresentazione contabile nel bilancio del trustee 8.1. I trusts per la segregazione di somme 8.2 I trusts per la gestione di patrimoni mobiliari o di scopo 8.3 I trusts per la raccolta di somme per nuove iniziative imprenditoriali, i trusts discrezionali, i charitable trusts §9. Conclusioni

§ 1. Introduzione.

La mia relazione riguarda l'ipotesi in cui, in un trust interno⁽¹⁾, il trustee sia un soggetto residente in Italia, obbligato alla tenuta di scritture contabili a norma dell'art. 2214 e seguenti c.c., ossia rivesta la qualifica di imprenditore commerciale.

Qualora si tratti di un imprenditore individuale, deve essere preliminarmente valutato se esso svolga l'attività di trustee in modo professionale o occasionale, ossia se detta attività sia o meno svolta nell'esercizio dell'impresa.

Nel primo caso, il problema che si pone, e che affronterò qui di seguito, riguarda le modalità di rappresentazione nella contabilità e nel bilancio del trustee delle operazioni riguardanti il trust.

Nel secondo caso, ossia di svolgimento in forma occasionale o comunque al di fuori dell'esercizio del-

l'impresa dell'attività di trustee, l'imprenditore individuale non dovrà far affluire le vicende del trust nella propria contabilità e nel proprio bilancio.

Qualora invece il trustee sia una società commerciale, di persone o di capitali, la distinzione fra attività professionale o occasionale di trustee perde di rilevanza, dovendo questa includere nelle proprie scritture contabili e nel proprio bilancio tutte le operazioni da essa effettuate, e quindi anche quelle comunque afferenti l'attività di trustee.

Le problematiche riguardanti i riflessi sul bilancio del trustee delle operazioni del trust in realtà sono diverse a seconda che questo sia imprenditore individuale o società di persone, da un lato, oppure società di capitali, dall'altro lato.

Nel primo caso, il bilancio è a forma libera, dovendosi applicare soltanto, a norma dell'art. 2217, 2° comma, c.c., i criteri di valutazione previsti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. Nel secondo caso invece, come è noto, anche la struttura del bilancio deve riflettere lo schema previsto dagli artt. 2423-ter e seguenti c.c.

Ciò opportunamente evidenziato, mi soffermerò in seguito sull'ipotesi, se vogliamo più complessa, che è peraltro quella che nella pratica dovrebbe verificarsi con maggiore frequenza, ossia che l'attività di trustee sia svolta da una società di capitali. Lo studio di tale ipotesi potrà servire da modello paradigmatico del bilancio del trustee e potrà essere applicata, con le opportune semplificazioni, anche per le ipotesi meno complesse del bilancio del trustee imprenditore commerciale individuale o società personale.

§ 2. La contabilità del trustee.

In via preliminare si può affermare che qualunque trustee, professionale o occasionale che sia,

Sergio Marchese è ragioniere commercialista in Genova

Nota

(1) Come è noto, sono trusts interni quei trusts i cui elementi soggetti vi e oggettivi sono interamente o prevalentemente connessi all'Italia.

deve tenere i conti delle operazioni che compie relativamente ai beni in trust, ossia una contabilità(2).

Tale contabilità, in generale, non è soggetta ad alcuna forma specifica, e quindi può essere tenuta anche senza il metodo della partita doppia; essa tuttavia deve essere redatta per iscritto e in modo ordinato(3). Scopo della contabilità è infatti di fornire al trustee medesimo i dati per redigere con accuratezza un rendiconto, periodico o finale, del suo operato e di consentire, a chi ne abbia diritto, di poter ricostruire le operazioni da lui compiute(4).

L'obbligo del trustee di tenere la contabilità e di fornire rendiconti discende dai principi in materia di trusts, dalla legge regolatrice dello specifico trust(5), da norme di autoregolamentazione della categoria professionale di appartenenza(6) e, talvolta, dall'atto istitutivo, qualora appunto contenga disposizioni a tale riguardo(7).

Diversamente, il problema del bilancio del trustee riguarda la sua qualifica di soggetto obbligato alla tenuta di scritture contabili e alla redazione del bilancio.

Nel caso appunto di trustee società di capitali, sono due le fonti dell'obbligo contabile del trustee: da un lato le norme di fonte estera regolanti il trust, eventualmente integrate da apposite disposizioni dell'atto istitutivo, finalizzate a porre l'obbligo del trustee di rendere il conto dell'attività svolta ai beneficiari o a chiunque ne abbia titolo; dall'altro quelle del codice civile, finalizzate a rappresentare la complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società trustee nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.

Quindi l'obbligo contabile del trustee sorge da un lato in quanto trustee, dall'altro in quanto esso sia una società di capitali.

Mi concentrerò dunque sulle norme del codice civile italiano, avvertendo però che non sempre l'assolvimento dell'obbligo contabile di fonte civilistica è idoneo ad assolvere le esigenze poste dalle norme regolanti il trust, con la conseguenza che in tali casi il trustee dovrà tenere, accanto alla contabilità generale, un'apposita contabilità relativa a ciascun trust.

§ 3. Il bilancio del trustee: generalità.

Svolte queste opportune considerazioni preliminari, possiamo concentrarci sul problema - che appunto forma l'oggetto di questa relazione - della rap-

presentazione nel bilancio del trustee società di capitali delle vicende afferenti i beni in trust.

Va qui preliminarmente rilevato che, trattando di trusts interni, intendo limitare la mia analisi a quelli espressamente istituiti, tralasciando necessariamente l'esame di altre tipologie di trusts.

Credo che in materia di trust una sola cosa possa dirsi certa: la difficoltà per il civilista di comprendere appieno il trust(8) e, ancor di più, di inquadrare nelle regole dell'ordinamento italiano, che ad esso certamente non sono state pensate, fattispecie riconducibili al trust di diritto interno. Uno dei tanti esempi, a tale riguardo, come si vedrà, è proprio il bilancio del trustee.

Utilizziamo in prima battuta come modello di analisi la figura del trust in cui vi sia un disponente che trasferisca la proprietà di uno o più beni al trustee società di capitali a favore di uno o più beneficiari.

Note

(2) Cfr. per tutti M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 1997, 224, testo e nota p. 414.

(3) Va da sé che chi operi professionalmente come trustee normalmente terrà la contabilità con sistemi idonei alla più efficiente registrazione e rappresentazione delle operazioni compiute, e quindi con il sistema della partita doppia, spesso avvalendosi di appositi programmi informatici.

(4) Sull'obbligo di rendere conto ai beneficiari cfr. ad esempio M. Graziadei, voce "Trusts nel diritto anglo-americano", in *Digesto*, disc. priv., sez. comm., XVI, Torino, 1999, 261 e, in particolare nel diritto nordamericano, G.T. Bogert, *Trusts*, sesta ed., St. Paul, Minn., 1987, a p. 496 e ss.

(5) Cfr. ad esempio e senza alcuna pretesa di completezza, l'art. 17, § 5, della *Trusts (Jersey) Law*, 1984 secondo cui: "A trustee shall keep accurate accounts and records of his trusteeship"; il § 2088 del *Trust Code* (1994) della Louisiana, intitolato appunto *Accounting*; l'art. 21, § (4), del *Malta Offshore Trusts Act* 1988; l'art. 26 del *Trusts Act* 1989 delle Mauritius, relativo al "Duty to keep up to date and accurate accounts" e l'art. 30 de *The Offshore Trust Act* 1992 delle Mauritius; l'art. 29 dell'*International Trusts Act* 1994 delle Seychelles. I testi originali delle leggi citate sono raccolti in M. Lupoi, *Trust Laws of the World*, II edizione, Roma, 1999.

Ancora, nel diritto nordamericano, l'obbligo di fornire rendiconti da parte del trustee può sorgere da un provvedimento giurisdizionale o dalla legge, e la violazione dell'obbligo contabile può implicare la rimozione del trustee o la riduzione o il diniego del suo compenso (cfr. ad esempio, G.T. Bogert [*supra*, nota 4]).

(6) Particolarmente dettagliate, a questo riguardo, sono ad esempio le recenti norme neozelandesi per gli avvocati che svolgano attività di trustee, contenute nel *Solicitors' Trust Account Regulation* 1998 e le norme ad esso connesse adottate dalla *Law Society* della Nuova Zelanda.

(7) Così, ad esempio, nel diritto statunitense, "the settlor may regulate the duty of the trustee to account by a provision in the trust instrument as to the time or form of the account" (cfr. G.T. Bogert [*supra*, nota 4], p. 497, testo e nota 3, ove riferimenti giurisprudenziali).

(8) Cfr. per tutti M. Lupoi, *Trusts* [*supra*, nota 2], p. 1 e ss.

E' pacifico che il trustee, per effetto di tale trasferimento, non consegue alcun arricchimento, per cui è da escludere che ciò determini in capo al trustee alcun ricavo o incremento del proprio patrimonio netto. Parimenti, la devoluzione ai beneficiari dei beni in trust non dà luogo, per il trustee medesimo, ad alcun costo o decremento del proprio patrimonio netto, per la semplice ragione che egli attribuisce quello che ha ricevuto, maggiorato o ridotto del risultato rispettivamente positivo o negativo della gestione dei beni in trust.

Ciò detto, le soluzioni contabili per la rappresentazione del suddetto trasferimento potrebbero essere essenzialmente due.

§ 4. La tesi dell'iscrizione nello stato patrimoniale del trustee dei beni in trust e nel conto economico dei relativi componenti reddituali.

Laddove si ponga l'accento sul fatto che il diritto di proprietà si trasferisce dal settlor al trustee, con conseguente assunzione in capo al trustee dell'obbligazione equitativa propria del trust, verrebbe da sostenere che i beni ricevuti vadano iscritti all'attivo della situazione patrimoniale del trustee, e che tale iscrizione debba essere bilanciata, quale contropartita, dall'iscrizione di una passività per pari importo che rappresenta appunto l'obbligazione equitativa(9).

Quanto all'importo dell'operazione, esso sarebbe costituito da valori numerari, ove si tratti di denaro, ovvero - mancando appunto un costo per il trustee derivante dall'acquisizione della proprietà - dal valore corrente dei beni e dei diritti trasferiti.

Seguendo tale impostazione, i beni in trust dovrebbero essere inclusi, secondo la loro natura, nelle rispettive voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c., classificandoli nelle immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante a seconda delle prospettive di durevolezza o meno dell'investimento(10).

L'obbligazione equitativa, dal canto suo, dovrebbe affluire al passivo della situazione patrimoniale, tra i debiti, ove i beneficiari siano determinati, oppure tra i fondi per rischi ed oneri, ove si tratti di trust discrezionale, di charitable trusts o in genere in tutti i casi in cui i beneficiari non siano determinati a priori.

Con riguardo ai proventi e ai costi afferenti i beni in trust, essi dovrebbero affluire tutti al conto economico del trustee, avendone questo la titolarità giuridi-

ca. Tuttavia, poiché il risultato economico della gestione dei beni in trust non spetta al trustee, il reddito netto ad essi afferente dovrebbe essere controbilanciato da un costo derivante dall'incremento del debito (o da un accantonamento al fondo per rischi ed oneri) per l'obbligazione equitativa. Simmetricamente, ove si verificasse una perdita netta della gestione dei beni in trust, essa dovrebbe essere controbilanciata da un provento derivante dalla riduzione dell'importo del debito (o del fondo) rappresentante l'obbligazione equitativa.

In ogni caso, tutti i proventi e i costi dei beni in trust transiterebbero dal conto economico del trustee, ma non devono influenzare il suo risultato economico(11).

Il trustee invece evidenzierà nel proprio conto economico, e ciò concorrerà alla formazione del risultato di esercizio, il ricavo relativo al compenso per l'opera svolta quale trustee, nonché i costi di struttura, amministrazione e gestione che rimangano a carico della sua organizzazione.

§5. Considerazioni critiche in merito alla tesi dell'iscrizione nello stato patrimoniale del trustee dei beni in trust e nel conto economico dei relativi componenti reddituali.

L'impostazione sopra prospettata, come si è visto, si impenna sulla titolarità giuridica, in capo al trustee, dei beni e diritti oggetto del trust e dei relativi frutti.

Ci si può chiedere, tuttavia, se siffatto modo di rappresentare le vicende del trust nel bilancio del trustee sia conforme al fondamentale postulato del bilancio posto dall'art. 2423, 2° comma, c.c., secon-

Note

(9) Cfr. in tal senso M. Lupoi [*supra*, nota 2], p. 626, testo e nota p. 476, ove si ricorda la norma contenuta nel decreto granducale lussemburghese del 19 luglio 1983 sul contrar fiduciaria, secondo la quale, a fronte del valore dei diritti trasferiti dal fiduciante all'istituto di credito fiduciario (actif fiduciaria) stanno le obbligazioni contratte da quest'ultimo (passif fiduciaria) e "Le fiduciaria doit comptabiliser l'actif et le passif fiduciaries séparément des autres éléments de son patrimoine" (art. 3.1).

(10) Così, ad esempio, ove un trust avesse ad oggetto beni immobili, e l'atto istitutivo prevedesse il versamento periodico dei relativi frutti ai beneficiari, nonché l'attribuzione dei beni ai medesimi al termine del trust, la collocazione in bilancio degli immobili dovrebbe essere tra le immobilizzazioni. Sempre esemplificando, e seguendo tale impostazione, un portafoglio di titoli che il trustee dovesse gestire in modo dinamico dovrebbe essere incluso nell'attivo circolante.

(11) Il trustee, infatti, non si arricchisce né si impoverisce per effetto dei risultati positivi o negativi della gestione dei beni in trust, essendo neutrale rispetto alle vicende economiche dei medesimi.

do cui esso deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio(12).

Riesce francamente difficile affermare che siffatto modo di rappresentare le vicende del trust nel bilancio del trustee non alteri quel concetto di quadro fedele.

Come è stato efficacemente osservato(13),

"l'oggetto del trust appartiene al trustee, ma non si confonde con gli altri elementi del suo patrimonio perché non è suo".

In altri termini, "il diritto affidato non può confondersi nel patrimonio del trustee perché il titolo di appartenenza non è equitativamente completo, onde si tratta di un diritto non omogeneo rispetto alle altre posizioni attive che formano il patrimonio del trustee"(14).

5.1. La "confusione" in bilancio fra beni "del trustee" e beni in trust

Dal punto di vista della rappresentazione formale dei beni in trust si può rilevare, in primo luogo, come l'impostazione sopra sintetizzata attui una commistione, sia pure a livello di bilancio, fra beni propri del trustee e beni oggetto del trust, fra debiti e obbligazione equitativa.

Certamente, qualche accorgimento può migliorarne la rappresentazione.

Si potrebbero ad esempio suddividere ulteriormente le voci del bilancio, come consente il 2° comma dell'art. 2423 ter c.c., per evidenziare la distinzione tra beni in trust e beni che formano l'ordinario patrimonio della società. Si potrebbe inoltre dare compiuta informazione nella nota integrativa dell'entità dei beni in trust, e al limite di indicare nella predetta nota quella che sarebbe la situazione patrimoniale e finanziaria della società ove i beni in trust non vi fossero, fornendo uno schema di stato patrimoniale in cui questi ultimi - e le corrispondenti obbligazioni equitative - fossero elisi.

Ma, nonostante questi accorgimenti, i totali delle varie categorie di attività e di passività non potrebbero che comprendere sia i valori dei diritti ed obblighi che compongono il patrimonio generale della società, sia di quelli posseduti a titolo di trustee.

Lo stesso avverrebbe nel conto economico, nel quale l'ammontare dei ricavi e proventi comprenderebbe sia quelli prodotti dalla società trustee, sia quelli derivanti dai beni in trust, con un'inaccetta-

bile commistione dei rispettivi componenti economici. Anche qui l'utilizzo della soluzione di fornire un maggior dettaglio delle poste del conto economico, consentita dall'art. 2423-ter c.c., e di fornire informazioni supplementari in nota integrativa non risolve del tutto i problemi, in particolare quello dell'alterazione di quei risultati parziali che lo schema di conto economico scalare opportunamente richiede.

5.2. Aspetti problematici in merito all'iscrivibilità in bilancio dei beni in trust

L'impostazione sopra prospettata, inoltre, mostra il fianco a ben più penetranti critiche di ordine sostanziale. Ci si può infatti chiedere se i beni in trust, nonostante la pacifica titolarità giuridica degli stessi in capo al trustee, debbano o possano essere iscritti in bilancio.

Le norme civilistiche sulla redazione del bilancio non forniscono alcuna indicazione in merito a ciò che può o deve essere iscritto in tale documento. Secondo autorevole dottrina giuridica(15), il criterio comunemente accolto per l'iscrizione dei beni materiali è quello della "sottoposizione del bene al potere esclusivo del soggetto che redige il bilancio". Ciò importa ad esempio, la non iscrivibilità all'attivo dei diritti reali di garanzia, perché i beni cui essi si riferiscono non sono oggetto di potere esclusivo dell'imprenditore, né possono essere da lui utilizzati, e al contrario l'iscrivibilità dei diritti reali di godimento, ancorché acquisiti a titolo gratuito, sul rilievo che, sebbene oggetto di un diritto minore rispetto alla proprietà, il bene utilizzabile nell'esercizio dell'impresa costituisce un elemento del patrimonio suscettibile di valutazione economica(16). Del pari, può essere iscritto un bene acquistato con riserva della proprietà, dato che l'acquirente ne ha il godimento e il possesso.

Note

(12) Postulato talmente rilevante nel quadro delle norme codicistiche da consentire, ove l'applicazione di talune disposizioni del codice sia in contrasto con tale fine, la deroga alle medesime.

(13) Cfr. M. Lupoi *supra*, nota 2], p. 21

(14) Cfr. M. Lupoi *supra*, nota 2], pp. 255-256.

(15) Cfr. per tutti G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7^a, Torino, 1994, a p. 176.

(16) Cfr. ancora G.E. Colombo *supra*, nota 15], a p. 177.

Di più, secondo la dottrina giuridica tedesca, cui la nostra sostanzialmente aderisce(17), per l'appartenenza del bene al patrimonio del bilancio non è decisiva la proprietà in senso tecnico-giuridico, ma l'"appartenenza economica", la quale richiede che il bene sia nella disponibilità dell'imprenditore e non gli possa giuridicamente essere sottratto.

Per altro verso, è da ritenersi superata, anche in sede giuridica, l'idea secondo cui, per garantire adeguatamente i creditori sociali, possono essere iscritti in bilancio soltanto i beni sottoponibili ad esecuzione forzata(18). Analogamente, non vi perfetta corrispondenza fra attività iscrivibili in bilancio e attività conferibili a capitale, essendo le seconde un sottoinsieme delle prime(19).

Sotto altro profilo, e dal punto di vista della dottrina aziendalistica, ai giorni nostri riemerge il tentativo di far applicare il concetto di capitale-disponibilità(20), ossia quel principio in forza del quale si pretende di iscrivere in bilancio come parte del patrimonio aziendale, i beni di cui l'impresa può avvalersi nell'esercizio della sua attività, anche se non di proprietà e detenuti ad altro titolo (locazione, comodato, ecc.)(21).

Tale impostazione trova accoglimento a livello di principi contabili internazionali(22) nella definizione di attività, secondo i quali essa è una risorsa controllata dall'impresa per effetto di eventi passati e dalla quale ci si aspetti un flusso verso l'impresa di benefici economici futuri. Al fine di determinare l'esistenza di un'attività, il diritto di proprietà non è essenziale(23).

Seguendo tale impostazione, nonostante la proprietà in senso tecnico-giuridico dei beni in trust faccia capo al trustee, si potrebbe dubitare in merito alla possibilità dello stesso di iscriverli tra le proprie attività, non avendone l'appartenza economica in senso pieno, intesa come possibilità di impiegare i beni in trust per le finalità proprie dell'impresa, traendone tutte le utilità economiche che essi sono suscettibili di fornire.

Analoghe considerazioni andrebbero fatte in merito alla non iscrivibilità nel conto economico del trustee dei componenti reddituali dei beni in trust.

Infatti, secondo la definizione di ricavo e di costo forniti dai principi contabili internazionali, che peraltro trovano generale accoglimento anche in Italia, essi sono rispettivamente aumenti e diminuzioni di benefici economici idonei a determinare aumenti o diminuzioni del patrimonio netto(24).

Poiché al trustee è infatti precluso trarre alcun beneficio economico proprio dall'oggetto del trust, i redditi di questo non potranno mai determinare un incremento nel suo patrimonio netto e, di conseguenza, sarebbero estranei al concetto di ricavo e, correlativamente, di costo.

§6. La tesi dell'iscrizione dei beni in trust nei conti d'ordine e sua critica.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, parrebbe dunque che la tesi dell'iscrivibilità nello stato patrimoniale del trustee dei beni in trust e nel suo conto economico dei proventi e costi inerenti la loro gestione presenti diversi problemi sia di ordine for-

Note

(17) Cfr. ancora G.E. Colombo *[supra]*, nota 15], a p. 178, testo e nota 10, ove riferimenti bibliografici alla dottrina germanica.

(18) Cfr. G.E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, p. 113 e ss.

(19) Cfr. ancora G.E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato* *[supra]*, nota 15], a p. 183, testo e nota 30, ove ulteriori riferimenti.

(20) Uno dei padri dell'economia aziendale, Gino Zappa, già nel '37 osservava che "il capitale considerato, nel suo più vasto e generico aspetto, come ricchezza pertinente ad una data impresa, appare avvinto al titolare di esso da una necessaria relazione di disponibilità... Per disposizione si intende la condizione di fatto, per la quale una quantità data di essa può usarsi, a non importa quali scopi, purché in certo senso definiti dal soggetto dell'impresa. Alla disposizione di fatto non corrisponde necessariamente la disposizione di diritto..." (cfr. G. Zappa, *Il reddito d'impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Milano, 1937, p. 65).

E più di recente Ubaldo de Dominicis, nello stesso senso precisava che "i beni e i servizi di cui si dispone o si disporrà formano le attività patrimoniali... In economia è essenziale la disponibilità di fatto più che quella di diritto" (cfr. U. De Dominicis, *Il reddito d'impresa e il suo sistema contabile*, Cuneo, 1950, p. 10 e ss.).

(21) Si veda a tale riguardo nella dottrina tributaristica, da ultimo, E. Nuzzo, *Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma, norma impositiva*, in *Rass. trib.*, 1999, a p. 677 e ss.

(22) Cfr. fra i principi contabili dello IASC (International Accounting Standards Committee), il Framework al § 49: "An asset is a resource controlled by an enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to an enterprise".

(23) Cfr. ancora il Framework dello IASC, § 57.

(24) Cfr. IASC, Framework, § 70, secondo cui "The elements of income and expenses are defined as follows:

(a) Income is increases in economic benefit during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases of equity, other than those relating to contributions from equity participants;

(b) Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflow or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants".

male che di ordine sostanziale in termini di rappresentazione del quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Resterebbe dunque l'alternativa di dare menzione dei beni in trust nei conti d'ordine, in calce allo stato patrimoniale, indicando nel loro sviluppo natura ed importo dei beni e diritti che ne formano l'oggetto, raggruppati per natura(25).

Tale impostazione, con gli opportuni adattamenti concernenti l'impiego dei conti d'ordine, tipico della realtà italiana, apparirebbe conforme ai principi contabili internazionali dello IASC(26).

Tuttavia, anche siffatta impostazione non è esente da critiche. I conti d'ordine, nella dottrina aziendalistica italiana e nei relativi principi contabili, si distinguono generalmente nei sistemi dei rischi, degli impegni e dei beni di terzi(27).

Se può avere rilevanza l'evidenziazione dell'entità dei valori dei beni in trust ai fini della percezione nel lettore del bilancio del rischio potenziale per il trustee derivante da azioni di risarcimento danni conseguenti a inadempimenti, certamente tale funzione risulta per molti versi inappagante ai fini della rappresentazione in bilancio dell'oggetto del trust. Del pari, è da escludersi l'impiego del sistema degli impegni, e così di quello dei beni di terzi, perché i beni in trust non sono di proprietà di terzi, ma del trustee.

Anche la tesi dell'iscrizione dei beni in trust nei conti d'ordine, quindi, lascia in molti casi perplessi.

§7. Necessità di distinguere tra le diverse tipologie di trusts ai fini della individuazione di possibili tecniche per la loro rappresentazione contabile.

Si potrebbe dunque affermare, a questo punto, che l'iscrizione dei beni in trust nell'ordinario schema di stato patrimoniale del trustee in qualche modo pecchi per eccesso, e così l'iscrizione dei medesimi nei conti d'ordine pecchi per difetto.

In realtà, tale problema apparentemente senza soluzione mostra il fianco ad una critica radicale: quella di considerare il trust in modo unitario. Occorre invece muovere dalla premessa secondo cui occorre parlare di più tipologie di trusts e approfondire il discorso in relazione a ciascuna di esse(28).

A mio sommo avviso, il problema della rappresentazione dei beni in trust nel bilancio del trustee non può avere una soluzione di carattere ge-

nerale, dovendosi ipotizzare una pluralità di tecniche e di soluzioni contabili che tengano conto delle diverse tipologie di trusts e che inquadrino i loro effetti alla luce del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile.

7.1. Il principio di "prevalenza della sostanza sulla forma"

Come si è detto, il principio cardine che presiede la formazione del bilancio è quello della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società. Da tale principio, in sede internazionale, si è fatto derivare, quale corollario, quello della prevalenza della sostanza sulla forma(29), che ha trovato alcune applicazioni

Note

(25) A tal fine potrebbe essere opportuno predisporre un piano dei conti sufficientemente analitico affinché i conti d'ordine possano rappresentare adeguatamente l'entità dei rapporti giuridici che fanno capo alla società quale trustee, eventualmente fornendo in nota integrativa informazioni supplementari.

(26) Cfr. il principio contabile internazionale IASC n. 30, "Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions" che al par. 55, intitolato "Trust Activities", dispone: "Banks commonly act as trustees and in other fiduciary capacities that result in the holding or placing of assets on behalf of individuals, trusts, retirement benefit plans and other institutions. Provided that the trustee or similar relationship is legally supported, these assets are not assets of the bank and, therefore, are not included in its balance sheet. If the bank is engaged in significant trust activities, disclosure of that fact and an indication of the extent of those activities is made in its financial statements because of the potential liability if it fails in its fiduciary duties. For this purpose, trust activities do not encompass safe custody functions".

(27) Cfr. Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, principio contabile n. 22, "Conti d'ordine", Milano, 1997, a p. 7 e ss.

(28) Cfr. per tutti M. Lupoi, Trusts [supra, nota 2].

(29) Cfr. i principi contabili internazionali dello IASC, Framework, § 35, intitolato appunto "Substance over form", secondo il quale "If information is to represent faithfully the transactions and other events that it purports to represent, it is necessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely their legal form. The substance of transactions or other events is not always consistent with that which is apparent from their legal or contrived form. For examples, an enterprise may dispose of an asset to another party in such a way that the documentation purports to pass legal ownership to that party; nevertheless, agreements may exist that ensure that the enterprise continues to enjoy the future economic benefits embodied in the asset. In such circumstances, the reporting of a sale would not represent faithfully the transaction entered into (if indeed there was a transaction)".

Cfr. in senso analogo nei principi contabili britannici: Accounting Standard Board, Financial Reporting Standard n. 5, Reporting the substance of transactions, aprile 1994.

esplicite sul piano normativo(30), oltre che dei principi contabili(31), anche in Italia.

Più in particolare, l'efficacia del principio *substance over form* può esplicarsi sia in senso positivo o accrescitivo, sia in senso negativo o diminutivo.

Nel senso positivo, la sostanza, che viene fatta emergere nella rappresentazione contabile, ha un maggior spessore di quanto la forma non lasci trasparire.

In tal senso si possono citare, a titolo di esempio, le modalità di contabilizzazione dei finanziamenti in pool nel bilancio di esercizio delle banche(32) e quelle dei leasing finanziari nel bilancio consolidato degli enti finanziari(33).

Nel senso negativo o diminutivo, la rappresentazione contabile dell'operazione disvela la sostanza della medesima che è assai meno rilevante di quanto la forma vorrebbe esprimere.

Tale ipotesi ricorre, sempre a titolo di esempio, nei casi di mandato senza rappresentanza e nel negozio fiduciario(34), nelle operazioni di pronti contro termine(35), di riporto di titoli(36), con riguardo alle anticipazioni su titoli erogate dalla Banca d'Italia al Banco di Napoli(37).

Come è stato acutamente rilevato(38), in Italia tale principio di prevalenza della sostanza sulla forma più che trovare applicazioni in termini meramente economicistici - come talvolta la prassi anglosassone e la dottrina aziendalistica vorrebbero - e per ciò stesso svincolati dal quadro giuridico della formazione del bilancio, trova la sua esplicazione nell'attenta analisi della causa dei negozi posti in essere, intesa "come sintesi degli effetti essenziali"(39).

7.2. Le diverse tipologie di trust e loro possibile rappresentazione contabile

Emerge qui, in modo evidente, che applicando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si individuano diverse tipologie di trusts, che danno

SEBC che, per l'appunto, fa proprio il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

(31) Cfr. Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, Bilancio di esercizio. Finalità e postulati, principio contabile n. 11, Milano, 1994, 14, nel paragrafo intitolato "Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali", ove si precisa che "la sostanza economica dell'operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest'ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio".

(32) Cfr. Banca d'Italia, Provvedimento 31 luglio 1992 [supra, nota 30]: per le operazioni in pool consistenti in finanziamenti e realizzate per il tramite di un ente capofila, anche sulla base di un mandato senza rappresentanza, nel bilancio degli enti partecipanti al pool occorre rappresentare non già il credito verso l'ente capofila (secondo la forma dell'operazione), ma un credito verso il prestatore finale dei fondi (secondo la sostanza dell'operazione).

(33) Cfr. Banca d'Italia, Provvedimento 31 luglio 1992 [supra, nota 30]: nel bilancio consolidato delle banche, in cui esse siano conduttori di contratti di leasing finanziario, è possibile applicare il c.d. metodo finanziario, per il quale il bene in leasing viene iscritto nel bilancio del locatario, ancorché questo non ne abbia la proprietà, con contropartita il residuo debito; nel bilancio di esercizio, quando l'ammontare dei contratti di leasing sia apprezzabile, vi è obbligo di indicare in nota integrativa al bilancio di esercizio gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica che deriverebbero se il bene in leasing fosse stato iscritto all'attivo.

(34) I beni dei quali il mandatario senza rappresentanza abbia la titolarità giuridica ma relativamente ai quali il diritto di proprietà spetti al mandante non devono essere iscritti all'attivo dello stato patrimoniale ma soltanto nei conti d'ordine. Analogo trattamento contabile trovano nel bilancio delle società fiduciarie i beni intestati fiduciariamente a queste ultime.

(35) Cfr. Banca d'Italia, Provvedimento 31 luglio 1992 [supra, nota 30]: nelle operazioni di pronti contro termine che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendere a termine delle attività oggetto del contratto, il cessionario deve iscrivere in bilancio non già l'attività acquistata a pronti, della quale ha la proprietà e una obbligazione di rivendere a termine (secondo la forma dell'operazione), ma un credito verso il cedente (secondo la sostanza dell'operazione), dato che ciò che formalmente si configura come cessione di attività è in realtà una operazione finanziaria.

(36) Cfr. Banca d'Italia, Provvedimento 31 luglio 1992 [supra, nota 30]: le operazioni di riporto di titoli devono essere iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a figurare nel bilancio del cedente.

(37) In seguito alle disposizioni speciali di cui al d.l. 24 settembre 1996, n. 497, convertito con modificazioni nella l. 19 novembre 1996, n. 588, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli", la Banca d'Italia ha erogato anticipazioni su titoli al predetto istituto al fine di risanare le perdite delle partecipate. A tale riguardo è stato acutamente rilevato (da E. Nuzzo [supra, nota 21], a p. 699) che le anticipazioni passive e, per pari importo, i titoli costituenti investimenti a garanzia delle stesse, nonché i connessi flussi di interesse non devono costituire oggetto di registrazione rispettivamente nell'attivo, nel passivo e nel conto economico del bilancio del Banco di Napoli, ma soltanto nell'ambito dei conti d'ordine. E ciò sul rilievo che "le risorse di cui all'intervento descritto non sono acquisite al patrimonio del Banco, sicché risulta del tutto naturale la negazione al predetto Consiglio (di Amministrazione) del potere di ogni decisione sulla destinazione e sulle modalità d'impiego dei fondi di cui quell'intervento consiste" (così E. Nuzzo [supra, nota 21]).

(38) Cfr. E. Nuzzo [supra, nota 21]

(39) Cfr. S. Pugliatti, Nuovi aspetti della causa dei negozi giuridici, nonché Precisioni in tema di causa, eccetera, in Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica. Saggi, Milano, 1951, pp. 75 e ss. e pp. 105 e ss.

Note

(30) Per alcune applicazioni nell'ordinamento italiano si può ricordare Banca d'Italia, Provvedimento 31 luglio 1992. Istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari (in G.U. 8 agosto 1992, a p. 21 e ss.), ove è previsto che "nel rispetto delle predette istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma".

Si ricorda inoltre il disposto dell'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43 con il quale si è stabilito che i criteri di rilevazione e redazione del bilancio della Banca d'Italia possono uniformarsi a quelli di cui alle disposizioni adottate della BCE ai sensi dell'art. 26.4 dello Statuto del

Saggi

luogo a differenti soluzioni tecniche ai fini della loro iscrizione nel bilancio del trustee.

Occorre prendere le mosse dal contenuto economico del concetto di "proprietà del trustee".

In tutte le tipologie di trusts il trustee ha la proprietà dell'oggetto del trusts, ma tale comunanza "formale" non deve ingannare.

Il contenuto, in termini economici, del diritto di proprietà, o se si vuole, la sua "sostanza in termini di sintesi di effetti essenziali", varia enormemente da un tipo di trust ad un altro ed è questo, a mio avviso, il criterio principale per valutare la rappresentazione contabile delle diverse tipologie di trusts.

Possiamo ipotizzare i seguenti tre casi:

(i) Trusts accessori ad operazioni principali

In talune ipotesi il trust non ha autonomia in termini economico-sostanziali, essendo riconducibile ad una pattuizione accessoria rispetto ad uno schema negoziale principale: il trust costituisce - mi si consenta l'espressione volutamente atecnica - un "accessorio migliorativo in termini economico-giuridici" degli effetti propri dell'operazione principale. Ciò, come si vedrà, è tipico dei casi in cui si utilizzi il trust per realizzare finalità di segregazione di somme nell'ambito di negozi giuridici.

In questa ipotesi, il fatto che un trust venga ad esistenza non modifica le ordinarie tecniche di contabilizzazione delle operazioni economiche, se non richiedendo qualche adattamento in termini di maggior dettaglio dei conti patrimoniali o di informazioni supplementari in nota integrativa.

(ii) Trusts privi di un apprezzabile e specifico contenuto economico

In altri casi il trust ha una sua autonomia funzionale, ma il contenuto economico del diritto di proprietà del trustee è svuotato di contenuto: ciò si verifica essenzialmente nei casi di bare trusts in cui il trustee non debba compiere alcuna attività, tranne il mantenimento dell'intestazione del bene e dello svolgimento di compiti meramente amministrativi⁽⁴⁰⁾; oppure in quei casi in cui la sostanza economica dell'operazione per il trustee non presenti elementi di apprezzabile differenziazione rispetto ad operazioni che, se fossero costruite in modo difforme in termini giuridici, ossia senza l'impiego del trust, sarebbero tipicamente contabilizzate nei conti d'ordine⁽⁴¹⁾.

Si potrebbe dire, a tale riguardo, che l'applicazione del principio della *substance over form* dia luogo ad effetti "contabili diminutivi", per cui l'utilizzo dei

conti d'ordine del bilancio del trustee appare più che sufficiente ad assolvere lo scopo di una corretta rappresentazione delle vicende del trust.

(iii) Trusts aventi un apprezzabile e specifico contenuto economico

In altri casi ancora, invece, l'assetto economico che il trust viene a creare in capo al trustee fa sì che il diritto di proprietà di cui egli ha la titolarità giuridica assuma caratteristiche sostanziali specifiche. Tale ipotesi si manifesta tipicamente quando al trustee siano attribuiti poteri nella gestione dei beni e/o nella individuazione dei beneficiari, il cui contenuto in termini economici abbia una ampiezza tale da essere equiparato ai poteri di disposizione e gestione di chi ha la titolarità di beni (economicamente) propri, con l'unica ovvia eccezione che allo stesso è precluso di appropriarsi delle utilità economiche prodotte dall'oggetto del trust. In questa ipotesi, la proprietà del trustee rientra in termini economico-sostanziali nella definizione di capitale-disponibilità, la quale impone di individuare un regime appropriato e specifico di rappresentazione contabile, che presuppone la creazione in bilancio di specifici conti patrimoniali afferenti il trust. Tale ipotesi, applicando il ricordato principio di prevalenza della sostanza sulla forma, dà luogo ad effetti "contabili accrescitivi": l'accrescimento qui impone di contabilizzare, sia pure in modo appropriato, i beni in trust nella situazione patrimoniale del trustee come se ne avesse la disponibilità economica piena, salvo evidenziare, opportunamente, il regime di segregazione cui essi sono sottoposti.

A mio sommo avviso, la soluzione in questo caso può essere trovata nel disposto dell'art. 2423-ter, 3° comma, c.c., secondo cui "devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425".

Si tratterebbe quindi di aggiungere, dopo la lettera D) dell'attivo⁽⁴²⁾ e il totale delle attività, una ulteriore voce E) intitolata "Attività in trust quale tru-

Note

(40) Sui bare trusts cfr. per tutti M. Lupoi, Trusts [supra, nota 2], p. 206 e ss.

(41) Come nel caso in cui il trustee svolga le stesse funzioni e svolga le stesse operazioni che svolgerebbe se i valori, anziché essergli trasferiti in trust, gli fossero trasferiti ad altro titolo; ciò accade, ad esempio, nelle gestioni di valori mobiliari.

(42) Relativa ai ratei e ai risconti.

stee", che comprenda un elenco di sottovoci, contraddistinte da numeri arabi, in cui i singoli beni o diritti oggetto di trust venissero classificati per natura(43). Seguirebbe il totale generale dell'attivo. Correlativamente, si tratterebbe di aggiungere, dopo la lettera E) del passivo(44), una ulteriore voce F) intitolata "Debiti per obbligazioni equitative da trusts", che comprenda un elenco di sottovoci, contraddistinte da numeri arabi, in cui venissero classificate per natura, a seconda delle esigenze, le diverse obbligazioni equitative(45).

Contrariamente a quanto paiono affermare i principi contabili, secondo cui non si potrebbero aggiungere macrovoci precedute dal lettere maiuscole(46), è infatti pacificamente ammessa in dottrina l'obbligo - ove necessario - di operare in tal senso(47), e un esempio ormai tipico a tale riguardo è quello relativo all'iscrizione in bilancio dei prestiti subordinati(48).

I redditi e le spese afferenti i trusts movimenteranno rispettivamente in aumento e in diminuzione i conti dell'attivo e le rispettive contropartite del passivo. I disinvestimenti e gli investimenti potranno dare luogo a registrazioni permutative fra conti dell'attivo, o a registrazioni miste, che comprendano cioè anche i conti del passivo, laddove le suddette operazioni diano luogo a profitti o a perdite.

In tutti i casi sopra evidenziati, peraltro, è da escludersi che il conto economico del trustee possa accogliere i componenti di reddito afferenti i beni in trust, ostandovi, come si è avuto modo di rilevare, l'impossibilità per gli stessi di dare luogo a quell'incremento o decremento di patrimonio netto che è elemento essenziale nella nozione di costo o di ricavo.

§8. Alcuni esempi di rappresentazione contabile nel bilancio del trustee.

Si forniscono qui, senza alcuna pretesa di completezza, alcuni esempi che vedono l'applicazione dei tre regimi contabili sopra delinestrati: quello dell'accessorietà, quello dell'utilizzo dei conti d'ordine e quello dell'utilizzo di conti patrimoniali ad hoc, avvertendo che a seconda degli assetti economici che con l'impiego del trust si intende raggiungere e della complessità delle operazioni compiute, non possono escludersi, a priori, sistemi di rappresentazione contabile complessi, che possano cioè essere il risultato combinato di due o di tutti i tre i sistemi proposti, o

addirittura che possano dare luogo a varianti dei suddetti modelli.

8.1. I trusts per la segregazione di somme

In queste ipotesi la ragione economica prevalente per la costituzione del trust è di ottenere la segregazione di una somma di denaro allo scopo di sottrarla ad eventuali azioni di creditori.

Dal punto di vista della rappresentazione contabile questi casi possono essere ricondotti alla costituzione di un pegno su beni del debitore: così come lo spossessamento nel pegno non dà luogo a storno del bene dallo stato patrimoniale del debitore, quanto piuttosto alla necessità di fornire informazioni adeguate nel contesto del bilancio, allo stesso modo appare debbano essere trattate le ipotesi di seguito considerate.

(i) Nell'ipotesi di mandato a vendere, il mandatario si costituisce trustee della somma di denaro incassata con la vendita a favore del mandante, segregando la stessa in apposito conto bancario allo scopo principale di sottrarla ad eventuali azioni dei propri creditori; qui appare evidente che il mandatario settlor-trustee, il quale aveva contabilizzato la somma nel suo conto delle disponibilità liquide con contropartita nei debiti verso il mandante, al momento della costituzione del trust dovrà stornarla dal conto bancario ordinario per essere registrata nel conto ac-

Note

(43) Ad esempio: disponibilità liquide in trust, titoli in trust, immobili in trust, e così via.

(44) Relativa ai ratei e risconti.

(45) Siano i beneficiari individuati (trust A c/ beneficiari; trust B c/ beneficiari, ecc.), o meno (charitable trust C, discretionary trust D, ecc.).

(46) Cfr. Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, principio contabile n. 12, Milano, 1994, 13, ove, probabilmente per una svista, vengono accumulate le ipotesi di cui al 2°, 3° e 4° comma, senza avvedersi che solo nel 2° comma (ulteriore suddivisione e raggruppamento delle voci) e nel 4° comma (adattamento delle voci) le facoltà ivi indicate sono consentite solo per "le voci precedute da numeri arabi", mentre analoga limitazione non è prevista dal 3° comma a proposito dell'aggiunta di voci.

(47) Cfr. per tutti G.E. Colombo, Il bilancio di esercizio [supra, nota 18], p. 83, secondo il quale "l'obbligo di aggiungere nuove voci non è limitato al livello delle "voci precedute da numeri arabi", e si estende perciò anche - in astratto - alle "sottoclassi" (di voci) precedute da numeri romani o addirittura alle grandezze "classi" contrassegnate da lettere maiuscole.

(48) Cfr. al riguardo G. E. Colombo [supra, nota 18], testo e nota a p. 20, ove ulteriori riferimenti.

Saggi

ceso al conto bancario in trust - creato nell'ambito del bilancio avvalendosi della cennata facoltà di maggior dettaglio delle poste. La somma quindi rimane nello stato patrimoniale del settlor-trustee, il quale dovrà opportunamente darne notizia in nota integrativa.

(ii) Nell'ipotesi di versamento di acconti da parte dell'acquirente, qualora il venditore costituisca la somma incassata in trust, l'acquirente rileverà un credito verso il venditore nella posta "fornitori conto anticipi" in contropartita dell'esborso di numerario, mentre il venditore rileverà il debito verso l'acquirente nella posta "clienti conto anticipi", con contropartita al conto "disponibilità liquide in trust", come nel caso precedente, fornendo chiarimenti in nota integrativa.

(iii) Nell'ipotesi di ritenute a garanzia per contratti di appalto, qualora le relative somme siano costituite in trust ogni qualvolta esse maturino in relazione agli stati di avanzamento, l'appaltatore nel suo stato patrimoniale evidenzierà il suo credito per ritenute a garanzia, in contropartita dei propri ricavi, mentre il committente, contestualmente alla rilevazione del debito per ritenute a garanzia in contropartita dell'attività oggetto dell'appalto⁽⁴⁹⁾, girerà il relativo numerario dal conto delle "disponibilità liquide" al conto delle "disponibilità liquide in trust".

(iv) Nell'ipotesi di mutuo di scopo, ad esempio per l'acquisto di un macchinario, il mutuante-disponente affida la somma di denaro al venditore che si costituisce trustee della medesima, impegnandosi ad utilizzarla per fornire il macchinario al mutuatario-beneficiario-acquirente. Il mutuante, fornendo la somma di denaro, la iscriverà in bilancio come credito nei confronti del mutuatario; il mutuatario evidenzierà il debito verso il mutuante, scrivendo in contropartita nel suo stato patrimoniale il credito (in natura) verso il trustee-venditore, e quest'ultimo apposterà la somma ricevuta nel conto "disponibilità liquide in trust", con contropartita "clienti conto anticipi". Al momento della fornitura, il venditore contabilizzerà il ricavo conseguito e il credito verso il cliente, provvedendo contestualmente alla compensazione del conto "Clienti" con il conto "Clienti c/anticipi".

In tutti questi casi gli eventuali redditi derivanti dall'investimento delle somme segretate affluiranno o meno nel conto economico del trustee a seconda che egli sia o meno beneficiario degli stessi. Così, nel mandato a vendere, gli interessi spetteranno al man-

dante, e quindi non affluiranno nel conto economico del mandatario, essendo piuttosto contabilizzati in aumento del conto "Disponibilità liquide in trust" con contropartita un incremento del debito verso il mandante. Analogamente accadrà nel caso delle ritenute a garanzia, ove i frutti delle relative somme spettino all'appaltatore. Qualora, invece, il venditore che riceva acconti (dall'acquirente o a causa di un mutuo di scopo) abbia pattuito che i redditi relativi alla somma anticipatagli siano di sua spettanza, è evidente che questi affluiranno al suo conto economico.

8.2. *I trusts per la gestione di patrimoni mobiliari o di scopo*

Nel caso di trust per la gestione di patrimoni mobiliari, i trustee professionisti, tipicamente banche, società finanziarie, società di gestione di patrimoni, ecc., ricevono denaro o valori mobiliari in trust allo scopo di eseguire delle gestioni patrimoniali di portafoglio. Le ragioni per cui si impieghi il trust in tale schema, piuttosto che un mandato di gestione patrimoniale, possono essere le più varie, e vanno dalla volontà del disponente di realizzare certi assetti successori, alla realizzazione di asset protection trusts, e così via.

Il trasferimento della proprietà dei beni al trustee, la loro sottrazione alle pretese dei creditori, la ideazione di un veicolo per il loro trasferimento agli eredi, rispondono ad esigenze del settlor e/o dei beneficiari, ma per il trustee poco o nulla cambia, in termini di sostanza economica dell'operazione, rispetto al modello di gestione professionale di valori mobiliari.

In tale caso, appare sufficiente per il trustee l'evidenziazione nei conti d'ordine dei beni in trusts e delle rispettive obbligazioni equitative, allo stesso modo con cui sarebbe contabilizzato un mandato di gestione, e ciò peraltro in conformità al già citato principio contabile internazionale relativo al bilancio delle banche e degli enti finanziari.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nei casi di trusts di scopo, come quelli costituiti ai fini di realizzare patti di sindacato, essendo la ragione economica del trasferimento delle partecipazioni al tru-

Nota

(49) A seconda dell'oggetto dell'appalto, per il committente potrà trattarsi di un conto acceso alle immobilizzazioni (si pensi alla costruzione di uno stabilimento industriale da utilizzarsi da parte del committente) oppure del conto acquisti (si pensi alla costruzione in appalto a terzi di fabbricati oggetto dell'impresa da parte di una società di costruzioni).

stee funzionale all'esercizio dei diritti sociali. I disponenti sostituiranno il valore delle partecipazioni trasferite in trust con un credito per pari importo⁽⁵⁰⁾ (e non certamente con una perdita nel conto economico), e il trustee contabilizzerà nei conti d'ordine il pacchetto di controllo ricevuto⁽⁵¹⁾.

8.3. I trusts per la raccolta di somme per nuove iniziative imprenditoriali, i trusts discrezionali, i charitable trusts

Nei trusts per la raccolta di somme per nuove iniziative imprenditoriali, un gruppo di investitori affida ad un trustee professionista somme di denaro in attesa che un certo progetto promosso da un imprenditore ottenga tutte le necessarie autorizzazioni e magari si concretizzino alcune prospettive commerciali che al momento della raccolta sono soltanto ipotizzate. In tal caso è in facoltà del trustee valutare se e in quale misura le condizioni si siano verificate: in caso positivo sceglierà la forma più opportuna per realizzare l'investimento: dal mutuo, all'associazione in partecipazione, alla sottoscrizione di obbligazioni o di azioni dell'imprenditore; in caso negativo, le somme verranno restituite agli investitori.

Qui, oltre all'esigenza di segregazione di somme, ve ne sono altre che si impennano sulla funzione professionale del trustee di valutare le condizioni dell'affare, di porsi come controparte unitaria dell'imprenditore nell'interesse degli investitori beneficiari, di scegliere la forma giuridica dell'investimento.

E' vero che il singolo investitore perde la proprietà delle somme affidate al trustee senza che vi sia alcun corrispettivo, ma è altrettanto vero che sarebbe assurdo contabilizzare una perdita nel suo conto economico per tale ragione. Ai fini della rappresentazione contabile, la sostanza deve anche qui prevalere sulla forma, per cui l'investitore, al momento dell'esborso, contabilizzerà l'uscita di numerario in contropartita di un credito immobilizzato verso il trustee, rappresentante appunto il credito per la restituzione delle somme, ove l'affare non venga realizzato, oppure un credito ad ottenere, alla conclusione dell'affare, il rimborso dell'investimento. I profitti periodici che il trustee rimetterà agli investitori (interessi⁽⁵²⁾, quote di utili⁽⁵³⁾ o dividendi⁽⁵⁴⁾) saranno contabilizzati nel conto economico degli stessi.

Quanto al trustee, stante la sua discrezionalità tecnica nel formulare il giudizio sull'an dell'investimento e, in caso positivo, sulla forma giuridica dello stesso, esercita un diritto di proprietà il cui contenu-

to in termini economico-sostanziali è assai rilevante: egli dovrà quindi contabilizzare negli appositi conti dello stato patrimoniale dedicati ai beni in trust, sopra evidenziati, le somme ricevute, i relativi impieghi in azioni, obbligazioni o quant'altro, e i correlativi debiti per obbligazioni equitative nei confronti degli investitori.

Analogamente, nei trusts discrezionali e nei charitable trusts, l'ampiezza dei poteri del trustee, di designare i beneficiari e di individuare le finalità di beneficenza, impone l'evidenziazione nei conti patrimoniali ad hoc dei valori ricevuti e delle obbligazioni equitative corrispondenti.

§9. Conclusioni.

Appare dunque che le modalità di rappresentazione del trust nel bilancio del trustee debbano trovare soluzioni differenti in relazione ai diversi effetti economico-sostanziale che con il trust le parti si propongono di realizzare, valutati nella prospettiva del trustee.

Poiché sempre maggiore è l'impiego dei trusts in Italia, l'auspicio che posso formulare è che tali modalità di rappresentazione contabile, oggi lasciate per lo più alla sensibilità e, forse, alla fantasia dei professionisti, trovino spazi adeguati nel dibattito dottrinale e sfocino nella codificazione in principi contabili ad hoc i quali, senza necessità di specifici interventi normativi sulla disciplina del bilancio, possano assicurare uniformità di comportamento e soprattutto di linguaggio dell'informativa finanziaria.

Note

(50) Si ricorda che a norma dell'art. 2427, n. 5), c.c., occorre indicare in nota integrativa l'elenco delle partecipazioni possedute, con evidenziazione, fra l'altro, del valore attribuito in bilancio o del "corrispondente credito". Tale ipotesi pare ricorrere anche per partecipazioni trasferite in trusts di sindacato azionario, in cui la posta del credito rappresenta il diritto, in quanto beneficiario, alla restituzione alla scadenza del trust della partecipazione trasferita.

(51) Soltanto ove fossero dati al trustee poteri tali da consentirgli addirittura la cessione della partecipazione e l'impiego del ricavato in modo del tutto discrezionale, potrebbe ipotizzarsi l'iscrizione nei conti patrimoniali del trustee della partecipazione ricevuta.

(52) Nel caso di mutuo o di prestito obbligazionario.

(53) Nel caso di contratto di associazione in partecipazione.

(54) Nel caso di investimento azionario.